



ORDINANZA

REGISTRO GENERALE N. 3 del 26.03.2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI SULLA MOBILITA' DELLE PERSONE SUL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID19. ATTUAZIONE DEI D.P.C.M DELL'08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020 e 22/03/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da Covid 19 ha portato all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9 ed 11 marzo 2020, che si sono connotati, tra l'altro, per aver imposto sull'intero territorio nazionale stringenti misure restrittive della libertà di circolazione, consentendo solo gli spostamenti delle persone fisiche motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

RICHIAMATI l'art. 2 del D.P.C.M. in data 9 marzo u.s. che vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'art. 1, lettera d), del

D.P.C.M. in data 8 marzo, secondo il quale lo sport e le attività motorie svolte all'aperto sono ammesse a condizione che sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;

RICHIAMATE

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020 nella quale, tra l'altro, è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22/03/2020 nella quale è previsto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

VISTO il D.P.C.M. 22.03.2020 nel quale all'articolo 1 lettera b) si riporta *“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse”*;

VISTO il D.L. 25.03.2020 n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*;

VALUTATO che si rende comunque necessario alla luce delle disposizioni del Ministero Salute e dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, stabilire un valore oggettivo affinché gli organi preposti al controllo della normativa in materia di contenimento e contrasto al diffondersi del Covid19, possano prontamente verificare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto delle



**COMUNE DI
FERENTILLO**
Provincia di Terni
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ulteriori prescrizioni stabilite dalla regolamentazione specifica;

PRESO ATTO che, a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica, risulta necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

CONSIDERATE le ripetute e sempre più stringenti raccomandazioni alla cittadinanza emesse dalle autorità sanitarie di limitare al massimo gli spostamenti, riducendoli esclusivamente ai casi di improrogabile necessità;

RITENUTO, in relazione all'andamento dei più recenti dati epidemiologici che segnalano in modo evidente l'aggravarsi dell'emergenza, di perseguire ogni misura volta alla tutela della salute pubblica e rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie, provvedendo a disciplinare la mobilità delle persone per lo svolgimento di attività sportiva o motoria all'aperto ovvero per la gestione degli animali domestici;

VALUTATA la sussistenza delle condizioni di necessità e di urgenza, che fondano l'adozione del presente provvedimento, per disciplinare correttamente su tutto il territorio comunale l'attività sportiva e motoria all'aperto, ivi comprese le passeggiate, in luogo pubblico od aperto al pubblico in coerenza con il dettato normativo anche alla luce delle recenti indicazioni del Ministero della Salute, fornendo uno strumento oggettivo di controllo nonché di disciplinare in maniera oggettiva e coerente il fenomeno relativo alla gestione degli animali domestici, salvaguardando la salute dei cittadini per prevenire e contrastare la diffusione del virus Covid19;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. ;

ORDINA

- 1) A tutti i cittadini per i motivi in premessa indicati:
 - a. Di astenersi dallo svolgimento di attività sportiva e motoria all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico nel territorio comunale se non nel raggio massimo di 200 metri dalla propria abitazione, domicilio o residenza, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza, domicilio o dimora;
 - b. E' consentito lo spostamento delle persone per la gestione degli animali domestici, per le esigenze primarie degli animali d'affezione, limitatamente alle aree contigue alla residenza dei proprietari/detentori nel raggio di 200 metri dalla propria abitazione, domicilio o residenza, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza, domicilio o dimora. Detta attività è consentita ad una sola persona per nucleo familiare.
- 2) La presente ordinanza ha decorrenza immediata e ha validità sino al 3 aprile 2020.
- 3) Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.
- 4) Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ferentillo, ai fini della generale conoscenza.
- 5) Viene trasmesso alla Prefettura di Terni, alla Questura di Terni, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni e al Comando Carabinieri Forestali di Terni.
- 6) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
 - a. entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al T.A.R. Umbria.
 - b. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Lucia Raffaella Palma
f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005